COPIA

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 11

del Consiglio comunale

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: **approvazione verbale della seduta del 30/04/2019.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **due** del mese di **luglio**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	Assenti	
	giust.	ingiust.
1. Rattin Albert - Sindaco		
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale		
3. Cecco Christian - Consigliere Comunale		
4. Cecco Denis - Consigliere Comunale		
5. Cemin Mariuccia - Consigliere Comunale		
6. Corona Andrea - Consigliere Comunale		
7. Corona Clelia - Consigliere Comunale	X	
8. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale		
9. Loss Renato - Consigliere Comunale		
10. Loss Walter - Consigliere Comunale		
11. Perotto Gaspare - Consigliere Comunale		
12. Rattin Giulia - Consigliere Comunale		
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale		
14. Zortea Alberto - Consigliere Comunale		
15. Zurlo Nicola - Consigliere Comunale		

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 30/04/2019, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale *non vi sono* osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B;

VISTO il codice degli enti locali CEL della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

CON voti favorevoli 14 , contrari 0 e astenuti 0, su numero 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 30/04/2019;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del CEL;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **03/07/2019** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **13/07/2019**.

Canal San Bovo, lì 03/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **13 luglio 2019** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **02.07.2019** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

approvazione verbale della seduta del 30/04/2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 02/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale del Consiglio Comunale di data 30/04/2019

Nella sala consiliare a seguito di regolari avvisi, il giorno martedì 30 aprile 2019 è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione;

Sono presenti i seguenti :

CONSIGLIERI:

1. RATTIN ALBERT [PRESENTE] PRESIDENTE
2. ANGERER ENNIO [PRESENTE]
3. FRUET MARIAPIERA [PRESENTE]
4. ZURLO NICOLA [PRESENTE]
5. CECCO DENIS [PRESENTE]
6. CEMIN MARIUCCIA [PRESENTE]
7. ANDREA CORONA [PRESENTE]
8. PEROTTO GASPARE [PRESENTE]
9. ZORTEA ALBERTO [PRESENTE]
10. LOSS RENATO [PRESENTE]
11. LOSS WALTER [PRESENTE]
12. STEFANI GIUSEPPE [PRESENTE]
13. CORONA CLELIA PRESENTE]
14. CECCO CHRISTIAN [PRESENTE]
15. RATTIN GIULIA [PRESENTE]

Assenti giustificati;

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Sperandio Lino.

Accertata la validità dell'adunanza, presenti in 14 consiglieri; il Signor Rattin Albert in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ad ore 18.00 e passa a trattare i seguenti punti all'ODG.

Con votazione favorevole all'unanimità, astenuti gli interessati, vengono nominati scrutatori i cons. Stefani Giuseppe e Cecco Denis.

ODG PUNTO 1)

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/04/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 27/12/2018, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B;

VISTO il codice degli enti locali CEL della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

PRESENTI e votanti per alzata di mano n.14 Consiglieri, con voti favorevoli 13 , contrari 0 e astenuti 1 (Cemin);

d e l i b e r a

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 27/12/2018;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del CEL;

DELIBERA N. 1/2019

ENTRA LA CONSIGLIERA RATTIN GIULIA AD ORE 18,05, PRESENTI IN 15.

ODG PUNTO 2)

RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 34 DEL 05.03.2019 AVENTE AD OGGETTO UNA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 (PRIMA VARIAZIONE).

La resp. del servizio finanziario Castellaz illustra la parte corrente della variazione.

Il Sindaco illustra la parte straordinaria soprattutto per intervento su malghe e cubetti.

Il Sindaco illustra al Consiglio Comunale le motivazioni che hanno portato la Giunta comunale ad assumere, con delibera n. 34/2019, in via d'urgenza ex art. 49, 5º comma, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R . 03/05/2018 nr. 2, una variazione di bilancio, precisando che la medesima risultava giustificata dalla necessità di provvedere integrare i capitoli di spesa per particolare con riferimento ai capitoli relativi alle spese per il servizio elettorale, all'inserimento di opere di somma urgenza e opere da realizzare con fondi statali, all'attivazione immediata dell'intervento 19 in biblioteca, interventi psr su malghe comunali, alla necessità di integrare i capitoli sulle opere pubbliche e manutenzione straordinaria del polo scolastico ed infine inserimento di opera pubblica di realizzazione impianto di illuminazione in località Zortea per permettere l'avvio immediato della procedura di affido dei lavori;

Preso atto, pertanto, dei contenuti della deliberazione sopra richiamata e del parere favorevole del revisore dei conti previamente espresso, il Sindaco invita i presenti a pronunciarsi in merito alla ratifica o meno della suddetta deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione n. 34 del 05.03.2019 adottata dalla Giunta comunale e preso atto delle relative motivazioni a supporto dell'istruttoria;

Visto il Codice degli Enti Locali approvato con L.R . 03/05/2018 nr.2 ed in particolare l'art. 49 del medesimo;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere del revisore dei conti;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell'atto, in relazione alle sue competenze, espresso ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile dell'atto ai sensi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

Con voti favorevoli nr.15, contrari nr.0 e astenuti nr.0, espressi per alzata di mano, su numero 15 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di ratificare, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. ex art. 49, 5º comma, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R . 03/05/2018 nr. 2, e senza modifica alcuna, la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 05.03.2019 avente ad oggetto prima variazione urgente al bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;

2) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli nr.15 , contrari nr.0 e astenuti nr.0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2, stante la necessità di formalizzare la ratifica di cui all'oggetto nel termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

3) Di dare evidenza,
ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
-Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
-Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
-Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Del. N. 2/2019

ODG PUNTO 3)

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

La resp. Servizio finanziario Castellaz illustra i quadri generali del rendiconto, la scomposizione dell'avanzo e il risultato di amministrazione con gli equilibri finanziari in parte corrente e capitale con la gestione dei residui; viene dato atto della relazione del revisore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” la quale dispone, in attuazione dell’art. 79 dello Statuto speciale, che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato e d integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili e d agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Visto il comma 2 dell’art. 227 del decreto legislativo 267 del 2000 e l'articolo 13 ter della L.P. Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale”;

Ricordato che l'articolo 13 ter della L.P. Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento.

Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2018, per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, deve essere redatto in base agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs.118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 27/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo gli schemi previsti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- con deliberazione del Consiglio comunale nr. 26 di data 31/07/2018 si è provveduto alla variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000;
- nel corso dell’esercizio si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 26/02/2019 di riaccertamento ordinario dei residui comunicata al Consiglio comunale, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e dell’esercizio 2019;
- il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2017 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 18/2018 di data .

Visto il conto della gestione di cassa 2018 reso dal Tesoriere Cassa centrale banca - Cassa rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio Finanziario come risulta dalla determinazione n. 27 di data 07/02/2019 del Responsabile del medesimo servizio;

Vista la determinazione n. 13 di data 16/01/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile del conto della gestione dell'economo;

Vista la determinazione n . 17 di data 28/01/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile del conto della gestione degli agenti contabili per la raccolta funghi per l'anno 2018;

Vista la determinazione n. 16 di data 28/01/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile del conto della gestione degli agenti contabili interni per l'anno 2018;

Vista la determinazione n.19 di data 30/01/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si parifica il conto degli agenti contabili consegnatari di azioni per l'anno 2018;

Vista la determinazione n. 18 di data 29/01/2018 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si parifica il conto giudiziale di Trentino Riscossioni per l'anno 2018;

Vista la determinazione n.29 di data 07/02/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si parifica il conto reso dal Concessionario Agenzia della Entrate riscossione (ex Equitalia) per l'anno 2018;

Vista la determinazione n.29 di data 07/02/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si parifica il conto reso dal Concessionario Agenzia della Entrate riscossione (ex Equitalia) per l'anno 2018;

Vista la determinazione n.64 di data 26/03/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si parifica il conto reso dal Consegnatario dei beni dell'ente per l'anno 2018;

Preso atto che con deliberazione n. 32 dd. 26/02/2019 la Giunta Comunale ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale nr. 63 di data 26/03/2019 con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto di gestione per l'anno 2018, redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Visto inoltre il Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Richiamato l'art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Viste la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale.

Visto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Richiamate inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
• art. 151 comma 6°: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione con dotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
• art. 231: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazioni e utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste
dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.".

Vista la relazione predisposta per le predette finalità.

Ricordato, inoltre, che l'adozione della contabilità economico patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018, è stato rinviato secondo quanto previsto dall' 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del d.Lgs 267/2000, con deliberazione consiliare nr. 4 di data 07/01/2016 e con deliberazione consiliare nr. 25 di data 31/07/2018;

Visti gli articoli 31, 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare nr. 15 di data 29/03/2018, che stabiliscono le modalità e i termini per la predisposizione del rendiconto.

Vista la relazione, dd. 08/04/2019 prot. 1724,dell'Organo di revisione resa ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera d) del DPGR 28 maggio 1999, nr. 4/L e ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 267/2000.

Visto il codice degli enti locali della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. n.2/2018;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile.

Con n. voti favorevoli 15 e n. 0 astenuti, e n. 0 contrari su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.lgs. 267/2000, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, composto dal conto del bilancio redatto secondo gli schemi armonizzati previsti dal D.lgs. 118/2011e ss.mm. allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale .

2.DI DARE ATTO che al rendiconto della gestione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
- il prospetto di dimostrazione del risultato del risultato di amministrazione 2018;
-la relazione dell'organo esecutivo;
-la relazione dell'organo di revisione di cui all'art 43, comma 1 lettera d) del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 267/2000.

3.DI ACCERTARE, che il Risultato di amministrazione al 31/12/2018 risulta pari ad € 4.532.713.03= come da allegato prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

4.DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell'esercizio 2018 non esistono debiti fuori bilancio non riconoscibili come risulta dalle attestazioni dei responsabili dei servizi.

5.DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi dell'art. 228, comma 5 del D.lgs. 267/2000, definitiva con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, risulta non deficitario.

6.DI DARE ATTO che risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica per l'anno 2018, come risulta dalla certificazione inviata al Servizio Autonomie locali in data 07/03/2019.

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione favorevole all'unanimità vista la necessità di rispettare i termini per la trasmissione della documentazione agli organi competenti;

8. Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183 del codice degli enti locali;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6 dicembre 1971, Nr. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, Nr. 1199.

DELIBERA N. 3/2019

ODG PUNTO 4)

APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, DUP E PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE..

Il Sindaco illustra la parte investimenti in specie su fognature e acquedotto , strade forestali e manutenzione strade e interventi di prevenzione.

Il Sindaco premette:

che il Bilancio di previsione 2019-2021, il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e la nota integrativa sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 27/12/2018;

che occorre provvedere ad apportare Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021e al D.U.P. per quanto riguarda l' esercizio finanziari anno 2019 al fine di adeguare le disponibilità di Bilancio a fatti ed esigenze intervenute nel corso della Gestione come indicati negli allegati " A - B - C – D - E" alla presente delibera;

che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 risulta modificato, per la parte finanziaria, così come il Programma generale delle opere pubbliche, che fa parte del medesimo documento, approvato con la deliberazione n. 37 del 27/12/2018 sopracitata;

che a seguito delle variazioni in oggetto risulta modificato il programma generale delle opere pubbliche, allegata alla relazione previsionale e programmatica;

che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario, previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) e dell'art. 8, comma uno, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), basato sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio; per gli anni

2019-2021, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;

Richiamato l’art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che tratta della variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le variazioni proposte al bilancio di previsione 2019-2021 quali risultano dagli allegati A B C D E alla presente proposta di deliberazione ;

Visto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui all’art. 1, commi da 466 a 469, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sopra richiamata;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 19/04/2019;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il codice degli enti locali C.E.L. della Regione T.A.A. approvato con L.R. n. 2/2018;

Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del CEL, sulla proposta di adozione della presente deliberazione della Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione che dà il seguente risultato: n. 14 voti favorevoli, n. 1 astenuti (Rattin Giulia) e n. 0 contrari espressi per alzata di mano su numero 15 Consiglieri presenti in aula;

d e l i b e r a

1.- di approvare, per i motivi espressi in premessa, la variazione (numero due) in termini di competenza , al bilancio di previsione 2019-2021, quali risulta dall'elenco allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione;

2.- di modificare il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2019/2021, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n.37 del 27/12/2018, allegato B;

3.- di aggiornare con i nuovi o maggiori interventi, oggetto della presente variazione al bilancio 2019-2021, il programma generale delle opere pubbliche che fa parte del Documento Unico di Programmazione 2019-2021come risulta dall'allegato "C";

4.- di aggiornare, in conseguenza della variazioni apportate, l'elenco delle spese in conto capitale con i relativi mezzi di finanziamento, come risulta dagli allegati "D";

5.- di dare atto che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario basato sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come riferito in premessa, e di approvare pertanto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, allegato "E" che fa che fa parte integrante della presente deliberazione, di cui all'art. 1, commi da 466 a 469, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sopra richiamata ;

6.di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;

7.di prendere atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (P.E.G. 2018/2020);

8.- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile , con separata votazione favorevoli 14, contrari 0 ed astenuti 1 (Rattin Giulia) su numero 15 consiglieri presenti e votanti, vista la necessità e l'urgenza di dare attuazione a quanto in essa stabilito in materia di rispetto della tempistica sulle opere pubbliche;

9.- di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.20170, n. 104;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DELIBERA N.4/2019

ODG PUNTO 5)
ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART 233-BIS DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

premesso che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. nonché nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla LP 18/2015;

premesso che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, e predispongano il bilancio consolidato;

premesso che il comma 2 dell'articolo 232 del D.lgs. 267/2000, e il comma 3 dell'art. 233-bis de D.lgs. 267/2000 hanno consentito di rinviare l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato fino al 2019;

considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 07/01/2019 questo ente aveva esercitato il rinvio della contabilità economica e di conseguenza del bilancio consolidato all'esercizio 2019, tenuto conto dei chiarimenti interpretativi forniti dalla commissione ARCONET nella FAQ n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul relativo sito istituzionale;

Considerato che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha abrogato l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, apportando una modifica al comma 2 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. che nella nuova formulazione recita:
"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

Rilevato che la popolazione residente del Comune di 1.470 ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5.000 abitanti;

Visto che al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, organo cui compete l'approvazione del bilancio consolidato;

Visto:

- *il rilevante investimento in termini di risorse umane tenuto conto dell'alto livello di specializzazione necessario per predisporre il bilancio consolidato al momento non nella disponibilità dell'ente;*
- *la complessità e la mole di adempimenti introdotti dalla contabilità armonizzata che già mettono in difficoltà i servizi finanziari degli enti, ed in particolare quelli di piccole dimensioni;*
- *le dimensioni dell'ente e le funzioni che esso persegue attraverso i propri enti e società partecipati, non si ritengono significative le informazioni fornite da tale documento contabile che ha valenza solo conoscitiva;*
- *che le informazioni fornite da tale documento con valenza solo conoscitiva non giustificano gli investimenti gestionali per ottenerle;*

Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato per le motivazioni sopra segnalate;

visto il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m

visto il Regolamento di Contabilità;

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione della Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

visto lo Statuto Comunale;

con votazione che dà il seguente risultato: n. 15 voti favorevoli, n.0 contrari e n.0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente per opportuna conoscenza;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione favorevole all'unanimità vista la necessità di attivare la facoltà di cui al punto 1);

4. Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183 del CEL;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6 dicembre 1971, Nr. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, Nr. 1199.

DELIBERA N. 5/2019

ODG PUNTO 6)
APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018 DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL COMUNE DI CANAL SAN BOVO.

Il segretario dei VVFF Furlan Daniele illustra il consuntivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in conformità alle disposizioni che regolano l'Ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco, contenute nella Legge Regionale 20.08.1954, nell'art. 11 del Regolamento di Esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 02.12.1954 n. 92, nella L.P. 13.12.1982 n. 27, e nella L.P. 22.08.1988 n. 26, è stato presentato da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo, il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio 2018 e si ritiene altresì urgente, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del testo unico della Legge regionali sulla composizione ed elezioni organi dei comuni, provvedere in merito all'approvazione del rendiconto di cui sopra nei termini di legge;

ESAMINATO quindi il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio 2018 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Canal San Bovo, che debitamente firmato dal Comandante, dal Cassiere, dal Segretario e dal Magazziniere, presenta le seguenti risultanze finali:

- **Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio** **€. 10.294,90**

ATTIVO:

Incassi in conto RESIDUI	€.	19.741,60
Incassi in conto COMPETENZA	€.	34.829,34=
TOTALE Riscossioni	€.	64.865,84=

==========

- **Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio** € ===

PASSIVO:

Pagamenti RESIDUI	€.	19.055,74=
Pagamenti in conto COMPETENZA	€.	42.886,47=
TOTALE Pagamenti	€.	61.942,21=

==========

FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	10.538,57 +
• ***RESIDUI ATTIVI da riportare***	€	96,00 -
• ***RESIDUI PASSIVI da riportare***	€	7.710,94=
AVANZO di AMMINISTRAZIONE	€	2.923,63

ATTESO che il Rendiconto è stato redatto su modulistica conforme a quanto deliberato dalla Giunta Provinciale di Trento in data 15.11.1991, n. 15211 e successive delibere;

ACCERTATO che la Gestione è stata sotto ogni aspetto regolare sia dal lato contabile che dal lato amministrativo;

VISTO il codice degli enti locali CEL della Regione T.A.A. approvato con L.R. n.2/2018;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal segretario comunale Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso dalla Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell'art. 185 del CEL;

CON VOTI favorevoli 15 , contrari 0, astenuti 0, su n.15 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare il Rendiconto della Gestione dell'anno 2018 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Canal San Bovo nelle seguenti risultanze finali:

	Importi previsti in bilancio assestato	Riscossioni o pagamenti effettuati	Residui da riscuotere o da pagare	Totale accertamenti o impegni
ENTRATE	€	€	€	€
Fondo cassa	10.294,90	10.294,90	0,00	10.294,90
Gestione di competenza	35.364,34	34.800,34	29,00	34.829,34
Gestione dei residui	19.741,60	19.674,60	67,00	19.741,60
TOTALE DELLE ENTRATE	65.400,84	64.769,84	96,00	64.865,84
USCITE	€	€	€	€
Gestione di competenza	43.364,34	35.175,53	19.055,74	42.886,47
Gestione dei residui	19.055,74	19.055,74	-	19.055,74
TOTALE USCITE €	62.420,08	54.231,27	19.055,74	61.942,21

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio	€ 10.538,57

Avanzo di amministrazione dell'esercizio	€ 2.923,63

2. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

a. Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
b. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
c. Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del CEL;

DELIBERA N. 6/2019

ODG PUNTO 7)
Progetto di gestione associata d'ambito tra i Comuni di Canal San Bovo, Mezzano, Imer e Sagron Mis: modifica convenzioni per la gestione associata del servizio segreteria; del servizio anagrafe-leva-elettorale-stato civile; del servizio finanziario-entrate-personale-commercio e del servizio tecnico-urbanistico con contestuale adeguamento del progetto.

Il Relatore ricorda che,
-il Commissario ad acta, con proprio provvedimento n.1 di data 11.04.2017, ha deliberato:

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Progetto per la gestione associata dei servizi tra i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano e Sagron Mis e relative tabelle (allegato nr. 1 al presente atto);
2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione per l'organizzazione del servizio associato di Segreteria costituita da numero 16 articoli e relativa tabella (allegato nr. 2 al presente atto);
3. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione per la gestione associata dei servizi anagrafe-elettorale-leva-statistica e stato civile, costituita da numero 15 articoli e relativa tabella (allegato nr. 3 al presente atto);

- il Consiglio comunale di Canal san Bovo ha deliberato con delibera n.17 dd. 25/05/2017 di .

1) Di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, del Progetto per la gestione associata dei servizi tra i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano e Sagron Mis e relative tabelle (allegato nr. 1 al presente atto) approvato dal Commissario ad acta con delibera n. 2 di data 19/05/2017;

2) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione tra i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano e Sagron Mis per l'organizzazione del servizio associato "Finanziario-entrate-personale e commercio" costituita da numero 15 articoli e relativa tabella (allegato nr. 2 al presente atto).

3) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione tra i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano e Sagron Mis per la gestione associata del servizio associato "Tecnico-urbanistico", costituita da numero 15 articoli e relativa tabella (allegato nr. 3 al presente atto).

4) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione delle Convenzioni predette.

Verificato che, in data 30/05/2017 i Sindaci dei predetti Comuni hanno sottoscritto le convenzioni per l'organizzazione dei vari servizi in gestione associata;
dato atto che l'art. 3 della convenzione relativa alla gestione associata del servizio di segreteria, stabilisce testualmente al primo, al quarto ed al quinto comma che:
"1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 comma 2 del T.U. approvato con DPReg. 1.2.2005 n. 2/l come modificato dal DPReg. 11.5.2010 n. 8/L e dal DPreg 11.7.2012 n. 8/L ed in virtù dell'anzianità di servizio, come previsto all'art.1 della presente convenzione, il Segretario generale viene individuato nel Segretario del Comune di Imer fino a collocamento a riposo.
4. La sostituzione del Segretario generale, una volta collocato a riposo, avverrà mediante pubblica selezione per titoli ed esami (colloquio) tra i due Vice-Segretari in ruolo assegnati all'ambito di riferimento, secondo quanto previsto dalla legge regionale in materia di Ordinamento dei Segretari Comunali.
5. Dopo il collocamento a riposo del Segretario di Imer, il relativo posto in organico non potrà più essere coperto, stante le vigenti disposizioni di legge";

richiamato, altresì l'art. 3, comma 7 della convenzione di segreteria, riportato, peraltro in tutte le altre convenzioni, che stabilisce che: "Tutte le attribuzioni di: a) ruolo e sede del capofila del servizio b) status di "autonomia gestionale", c) allocazione di personale presso le sedi municipali non proprie, d) quote di riparto / rimborso dei costi potranno essere rinegoziate, qualora almeno due delle nuove amministrazioni lo richiedano formalmente, all'inizio di ogni mandato amministrativo derivante dal turno elettorale generale (ad es. 2020, 2025) e, comunque, ogniqualvolta interverranno significative variazioni nella copertura della pianta organica dei Comuni convenzionati";
preso atto del collocamento a riposo del Segretario Generale dott. Giovanni Nicolao avvenuto in data 03/12/2018 e della conseguente nomina a Segretario Generale della dott. Sonia Zurlo, avvenuta con delibera della Giunta comunale di Imer assunta in qualità di capofila del servizio associato di segreteria;
ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare le convenzioni attualmente in essere alle modifiche organizzative sopravvenute a seguito del collocamento a riposo del Segretario Generale dott. Giovanni Nicolao;
visti i testi delle nuove convenzioni, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali ove sono riportate in rosso le modifiche apportate ai testi originali;
dato atto che i testi delle convenzioni sono stati illustrati alle Giunta congiunte dei Comuni di Mezzano ed Imer nella seduta di data 27/03 u.s. Giunte che, a seguito di apposita discussione, hanno espresso il loro formale assenso all'adozione delle medesime;
dato atto, altresì, che le medesime convenzioni, una volta approvate dalle Giunte dei Comuni di Mezzano ed Imer sono state formalmente inviate ai Sindaci dei Comuni di Canal San Bovo e Sagron Mis, giusta nota dd. 02/04/2019;
acquisiti gli assensi preventivi dei Sindaci dei Comuni di Canal San Bovo e Sagron Mis relativamente alle modifiche apportate alle convenzioni sottoscritte in data 30/05/2017, ripotate nei nuovi testi allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
precisato che, le modifiche apportate alle convenzioni andranno ad adeguare, contestualmente, il progetto di gestione associata d'ambito tra i Comuni di Mezzano, Imer, Canal San Bovo e Sagron Mis, già approvato dai relativi Consigli comunali;
Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

viste le convenzioni sottoscritte dai Sindaci dei Comuni dell'ambito di gestione associata "Primiero 2.1" sottoscritte in data 30/05/2017;

valutata la necessità di adeguare i testi delle convenzioni alle nuove e sopravvenute esigenze organizzative legate al collocamento a riposo del Segretario Generale dott. G. Nicolao;

esaminate le modifiche apportate alle convenzioni relative alla gestione dei servizi segreteria, anagrafe-leva-elettorale-stato civile, finanziario-entrate-commercio e personale e tecnico-urbanistico, nei testi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; previamente approvate dai Sindaci

dato atto che le medesime sono state sottoposte alla preventiva approvazione delle e dei Sindaci, e delle relative Giunte, dei Comuni di Comuni di Mezzano, Imer, Canal San Bovo e Sagron Mis, che hanno espresso la relativa sostanziale condivisione;

vista la L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante *Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino* ed in particolare l'articolo 9 bis rubricato *Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni;*

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015 ad oggetto "Applicazione dell'articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa";

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, ed in particolare l'articolo 59 rubricato *Convenzioni* del capo VIII di disciplina delle Forme collaborative intercomunali;

visto il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/20018 nr. 2;

accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;

viste le convenzioni sottoscritte dai Sindaci dei Comuni dell'ambito di gestione associata "Primiero 2.1" sottoscritte in data 30/05/2017;

valutata la necessità di adeguare i testi delle convenzioni alle nuove e sopravvenute esigenze organizzative legate al collocamento a riposo del Segretario Generale dott. G. Nicolao;

visto lo Statuto comunale;

acquisito il parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale, acquisito ai sensi dell'art. 185 Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/20018 nr. 2;

acquisito, altresì, il parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente provvedimento espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/20018 nr. 2;

Con voti nr. 15 favorevoli, nr. 0 astenuti, nr.0 contrari, palesemente espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche alle convenzioni di gestione associata dei servizi segreteria, anagrafe-leva-elettorale-stato civile; finanziario-entrate-personale-commercio e del servizio tecnico-urbanistico, sottoscritte in data 30/05/2017 dai Sindaci dei Comuni dell'ambito denominato "Primiero 2.1", come riportate in colore rosso nei testi allegati al presente provvedimento sub lett. A) quali parti integranti e sostanziali del medesimo, comprensivi dei relativi prospetti di riparto finanziario.

2. Di approvare, pertanto, i nuovi testi delle convenzioni per la gestione associata del servizio segreteria, del servizio anagrafe-leva-elettorale-stato civile, del servizio finanziario-entrate-personale-commercio e del servizio tecnico-urbanistico, nei testi allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensivi dei relativi prospetti di riparto

finanziario e modificati a seguito del collocamento a riposo del Segretario generale dott. Giovanni Nicolao.

3. Di precisare che i testi allegati diventeranno efficaci una volta sottoscritti dai Sindaci dei Comuni dell'ambito di gestione associata denominato "Primiero 2.1" e sostituiranno in ogni loro parte le convenzione dagli stessi sottoscritte in data 30/5/2017.
4. Di precisare altresì che, a seguito dell'approvazione delle nuove convenzioni, deve intendersi contestualmente adeguato ai nuovi contenuti e modelli organizzativi riportati nelle medesime, anche il progetto generale di gestione associata dei servizi d'ambito, approvato dai singoli Consigli comunali dei Comuni di Imer, Mezzano, Canal San Bovo e Sagron Mis.
5. Di autorizzare il Sindaco alla stipula delle quattro convenzioni nei testi allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali.
6. Di dichiarare la presente deliberazione con voti nr. 15 favorevoli, nr. 0_astenuti, nr. 0 contrari, da parte di tutti i 15 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, stante la necessità adeguare le convenzioni attualmente in essere ai nuovi modelli organizzativi dei Comuni coinvolti nella gestione dell'ambito "Primiero 2.1" e provvedere al corretto riparto dei relativi oneri finanziari.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
   - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
   - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
   - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

DELIBERA N. 7/2019

ODG PUNTO 8)
Approvazione schema di "Accordo di programma integrativo per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità di Primiero".

Il Sindaco premette che:

- con deliberazione nr. 24 dd. 28.09.2017 il Comune di Canal San Bovo ha approvato lo schema di "Accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità di Primiero", nel testo inviato dalla Comunità di Primiero con nota di data 10.07.2017, autorizzando il Sindaco alla firma dell'Accordo medesimo e all'assunzione di tutti gli atti ad esso conseguenti;

- l'Accordo di Programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità di Primiero è stato sottoscritto da tutti i Comuni del territorio e dalla Provincia Autonoma di Trento e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige in data 5 dicembre 2017;

- con deliberazione n. 763 di data 09.05.2018, la Giunta Provinciale ha disposto la concessione alle Comunità di una quota integrativa del fondo strategico di coesione territoriale, individuando il "quantum" da trasferire a ciascuna di esse a valere sul Fondo Strategico di Coesione Territoriale;

- la Conferenza dei Sindaci del Primiero, in data 17.01.2019 ha formalizzato la volontà del territorio di utilizzare tali risorse integrative per finanziare alcuni interventi già condivisi nell'Ambito del suindicato Accordo di Programma, quello compreso nella relativa area di inservibilità e un nuovo intervento non previsto nell'originario Accordo;

- le risorse integrative destinate in parte ad un nuovo intervento di sviluppo che non coinvolge direttamente le competenze della PAT, richiedono l'approvazione di un Accordo di programma integrativo;

- la Comunità di Primiero, con nota di data 31/01/2019, ha ufficialmente trasmesso ai Comuni interessati, per l'approvazione da parte dell'Organo competente, lo schema dell'Accordo di programma integrativo di cui all'oggetto, nel testo concordato in data 17/01/2019 dalla Conferenza dei Sindaci.

Ciò premesso,
presa visione del testo dell'accordo integrativo, che si compone di nr. 4 articoli e viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, propongo di procedere all'approvazione formale del medesimo, ritenendolo uno strumento fondamentale per lo sviluppo territoriale locale;
tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco ed acquisiti gli atti in essa citati;

Visto lo schema dell'Accordo di programma integrativo per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità di Primiero", nel testo inviato dalla Comunità di Primiero con nota di data 01/02/2019;

Preso atto dei contenuti e delle condizioni ivi formalizzate;

Ritenuto l'accordo predisposto strategico per lo sviluppo del territorio locale;

Visti: - l'art. 9, comma 2 quinquies, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, istitutivo del fondo strategico territoriale;

- le deliberazioni di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 e del 16 dicembre 2016, n. 2310, relative al fondo strategico territoriale di cui al predetto art. 9, comma 2 quinquies, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

- gli artt. 17 decies e seguenti della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 disciplinanti il processo partecipativo;
- la deliberazione della Giunta provinciale di data 2 dicembre 2016, n. 2153, istitutiva dell'Autorità per la partecipazione locale (appresso per brevità anche "Autorità");

- l'art. 39 del codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con LR 2/2018;

- la relazione conclusiva, di data 20 aprile 2017, prot. n. 9324/17/225004/5.7/138-16, dell'Autorità sul processo partecipativo attivato dalla Comunità di Primiero in esecuzione della deliberazione di Giunta provinciale 22 luglio 2016, n. 1234;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 943 del 16 giugno 2017; - la deliberazione di Giunta provinciale del 09.05.2018, n. 763, con cui è stata disposta la concessione alle Comunità della quota integrativa del fondo strategico di coesione territoriale;

- il verbale, di data 17/01/2019 della Conferenza dei Sindaci;

- visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

- visto il Regolamento di contabilità vigente;

- visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2

con voti favorevoli nr.15 , contrari nr. 0 e astenuti nr.15 , espressi per alzata di mano da nr.15 consiglieri presenti e votanti ed accertati dagli scrutatori nominati all'inizio della seduta;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di "Accordo di programma integrativo per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità di Primiero", nel testo inviato dalla Comunità di Primiero con nota di data 01/02/2019, il cui testo, composto da una premessa, da nr. 4 articoli viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Di autorizzare il Sindaco, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, alla firma dell'Accordo medesimo e all'assunzione di tutti gli atti ad esso conseguenti.

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di renderla attiva;

4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

− ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero, in alternativa, − ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

DELIBERA N. 8/2019

Esce Rattin Giulia perché interessata ai sensi di legge e non partecipa ne alla discussione ne alla votazione del punto 9).presenti 14.

ODG PUNTO 9)

Regolarizzazione catastale e tavolare fra proprietà comunali e private in CC di Canal San Bovo; sdemanializzazione di parte della p.fd. 11108/1, acquisto della neoformata p.fd. 2422/4 e vendita a privati vari delle neoformate p.ed. 3669, p.fd. 11108/7 e 11108/8..

La cons. comunale Rattin Giulia esce dall'aula in quanto interessata, ai sensi dell'art. 65 comma 1 del codice enti locali approvato con L.R. 2/2018, in quanto parente del progettista dell'intervento e quindi non partecipa ne alla discussione, ne alla votazione della presente delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i signori Orsingher Giuliano, Lai Maria Grazia, Labanyeh Yasmin, Fracasso Nadia e Buratto Vittorio, con nota prot.18/12/2018 n.6429 hanno chiesto, vista la difformità della mappa catastale rispetto ai luoghi di poter acquistare dal Comune di Canal San Bovo alcune realità fondiarie per poter realizzare alcuni posti auto a servizio della p.ed. 2124;

RILEVATO che è opportuno procedere ad una sistemazione tavolare e catastale tra il Comune e i privati mediante redazione di tipo di frazionamento;

VISTO che i privati hanno redatto un tipo di frazionamento nr. 220/2018 a firma del geom. Grisotto Alessandro, vistato dall'Ufficio provinciale del Catasto di Fiera di Primiero in data 05/12/2018 con cui si procede alla creazione delle seguenti neoformate particelle in CC di Canal San Bovo;

- P.ed. 3669 di mq 24 (derivanti dalla cessione di mq 24 dalla p.fd. 11108/1 di proprietà comunale)
- P.fd. 11108/7 di mq 12 (derivanti dalla cessione di mq 12 dalla p.fd. 11108/1 di proprietà comunale)
- P.fd. 11108/8 di mq 06 (derivanti dalla cessione di mq 06 dalla p.fd. 11108/1 di proprietà comunale)
- P.fd. 2422/4 di mq 10 (derivanti dalla cessione di mq 10 dalla p.fd. 2422/2 di proprietà privata)
- P.fd. 2422/3 di mq 2 (derivanti dalla cessione di mq 2 dalla p.fd. 2422/2 di proprietà privata)

VISTO che il Tecnico Comunale ha redatto la Perizia di Stima in data prot. 23/04/2018 n. 1992, agli atti, da cui risultano le seguenti operazioni e relativi oneri finanziari a carico delle parti al fine della sistemazione tavolare e catastale tra il Comune e i privati;

1. Il Comune vende di signori Orsingher Giuliano, Lai Maria Grazia, Labanyeh Yasmin, Fracasso Nadia e Buratto Vittorio, le neoformate p.fd. in CC di Canal San Bovo:

- P.fd. 11108/7 di mq 12 al prezzo di € 1.080,00
- P.fd. 11108/8 di mq 06 al prezzo di € 540,00

2. Il Comune vende al signor Orsingher Giuliano, la neoformata in CC di Canal San Bovo:

- P.ed 3669 di mq 24 al prezzo di € 2.477,80.

3. Il Comune acquista dai signori Esposito Ines, Orsingher Carlo, Orsingher Giuliano, Orsingher Grazia e Orsingher Renato, la neoformata in CC di Canal San Bovo.

- P.fd. 2422/4 di mq 10 al prezzo di € 900,00;

RILEVATO infine, che con nota di data prot. 1739 dd. 09/04/2019 i signori Lai Maria Grazia, Labanyeh Yasmin, Esposito Ines, Orsingher Carlo, Orsingher Giuliano, Orsingher Grazia, Orsingher Renato, Fracasso Nadia e Buratto Vittorio hanno manifestato l'assenso all'acquisto al prezzo stimato dal Comune e alle altre condizioni di cui alla lettera del Comune di data 19/02/2019 prot. n. 865/2019 tra cui l'impegno a farsi carico di tutti gli oneri per l'esecuzione delle opere edili necessarie alla modifica dell'accesso della strada comunale p.fd. 11108/1;

RILEVATO che la p.fd. 11108/1 è bene demaniale e quindi è necessario disporre la sdemanializzazione delle particelle da vendere e precisamente la p.fd. neoformata 11108/7 di mq 12, la p.fd. neoformata 11108/8 di mq 6 e la p.ed. neoformata 3669 di mq 24 e la loro sclassificazione non risultando più costituire viabilità comunale trasferendole dalle categorie dei beni demaniali a quelle patrimoniali disponibili del Comune con relativa partita tavolare;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario Comunale ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile della Ragioneria Comunale, agli atti;

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTA la L.P. 42/1973;

VISTA la L.P. 23/1990 e il Regolamento Esecutivo;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L:R: n.2/2018;

CON voti favorevoli n.14, contrari 0, astenuti 0, su numero 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare ai fini regolarizzazione tavolare e catastale e ai fini della sdemanializzazione e sclassificazione oggetto della presente deliberazione, il tipo di

frazionamento catastale nr. 220/2018 a firma del geom. Grisotto Alessandro vistato dall'Ufficio provinciale del Catasto di Fiera di Primiero in data 05/12/2018;

2. di procedere alla sdemanializzazione mediante sclassificazione delle particelle fondiarie in C.C. di Canal san Bovo , che non risultano più costituire viabilità comunale, e precisamente la p.fd. neoformata 11108/7 di mq 12, la p.fd. neoformata 11108/8 di mq 6 e la p.ed. neoformata 3669 di mq 24 trasferendole dalle categorie dei beni demaniali a quelle patrimoniali disponibili del Comune con relativa partita tavolare;

3. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi, dando atto che gli interessati potranno presentare opposizione entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.P. 10.9.1973, n. 42;

4. di disporre che la presente deliberazione va inviata alla Giunta Provinciale solo in presenza di opposizioni, come previsto dalla L.P. 10.09.1973 n. 42;

5. Di procedere, ad avvenuta esecutività della presente delibera e all'avvenuta pubblicazione di cui al precedente punto 3):

-a) alla vendita pro quota ai signori Orsingher Giuliano nt a Canal san Bovo il 02/04/1961, Lai Maria Grazia nt a Venezia il 08/10/1946, Labanyeh Yasmin nata a Venezia il 21/06/1968, Fracasso Nadia nt a Venezia il 09/07/1963 e Buratto Vittorio nt a Quarto D'Altino il 11/06/1965, delle neoformate p.fd. in CC di Canal San Bovo delle seguenti realità fondiarie:

- P.fd. 11108/7 di mq 12 al prezzo di € 1.080,00
- P.fd. 11108/8 di mq 06 al prezzo di € 540,00

-b) alla vendita al signor Orsingher Giuliano, della neoformata in CC di Canal San Bovo:

- P.ed 3669 di mq 24 al prezzo di € 2.477,80.

-c) all'acquisto pro quota dai signori Esposito Ines nt a Quindici il 24/01/1940, Orsingher Carlo nt a Canal San Bovo il 05/08/1957, Orsingher Giuliano nt a Canal San Bovo il 02/04/1961, Orsingher Grazia nt a Canal San Bovo il 24/11/1962 e Orsingher Renato nt a Feltre il 21/08/1965, della seguente neoformata in CC di Canal San Bovo:

- P.fd. 2422/4 di mq 10 al prezzo di € 900,00 destinando la stessa a bene demaniale;

6. di dare atto che il notaio verrà scelto dalle parti con spese notarili e di registrazione del contratto a carico delle parti private acquirenti e a carico del Comune per l'acquisto della neoformata p.fd 2422/4 con successivo impegno di spesa da quantificare con determina;

7. di introitare l'importo di € 4.097,80 con imputazione al cap. 1705/3 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019 e di impegnare la spesa di € 900,000 con imputazione al cap. 20811/1 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019;

8.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice enti locali;

DELIBERA N. 9/2019

Rientra Rattin Giulia presenti in 15.

ODG PUNTO 10)
VENDITA DELLE QUOTE SOCIETARIE DI LOZEN ENERGIA SRL DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CANAL SAN BOVO ALLE SOCIETÀ ACSM SPA E CENTRALINE TRENTINE SRL, A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.

Il Sindaco illustra il punto precisando che in applicazione della normativa ed in esecuzione di precedente delibera del Consiglio comunale si procede alla vendita delle quote comunali in Lozen energia.
La cons. Cemin ricorda e conferma la contrarietà alla vendita di cui trattasi in quanto si poteva tenere le società, si tratta di risorse che vanno via anche di lavoro in loco e poteva portare risorse finanziarie per il futuro al Comune; pertanto comunica il voto contrario del gruppo di minoranza in quanto questa è una decisione politica e non tecnica della maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale nr. 26 dd.29/09/2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva il "Piano operativo di razionalizzazione delle societa' partecipate e delle partecipazione societarie (art. 1, comma 612, della Legge nr. 190 del 2014), atteso che detta partecipazione non si configura indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali anche alla luce del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
ricordato che il punto 2) del deliberato stabiliva espressamente: "*Di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, entro il termine del 31/12/2018 e con le modalità previste dalla vigente normativa, la dismissione delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Canal San Bovo in seno alla società "Lozen Energia srl*";

dato atto che, con delibera della Giunta comunale nr. 255 dd.04/12/2018 si è stabilito:
1) Di vendere, per quanto esposto in premessa, mediante asta pubblica ad unico incanto le azioni della società Lozen Energia srl di proprietà del Comune di Canal San Bovo.
2) Di approvare lo schema di avviso d'asta pubblica ad unico incanto delle quote societarie di Lozen Energia srl, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3) Di stabilire che l'avviso d'asta di cui al punto 2) venga pubblicato all'albo telematico e sul sito web dei Comuni soci (Mezzano e Canal San Bovo) per la durata di 15 giorni consecutivi, inviandone copia anche a tutti agli altri soci.
4) Omissis…

Precisato che:

- l'avviso d'asta pubblica prot. Nr.prot. 6224/2018 dd.07/12/2018 è stato pubblicato all'albo telematico del Comune ed inviato via pec ai soci di Lozen Energia srl;
- nei termini di pubblicazione dell'avviso d'asta sono pervenute nr. 03 offerte e precisamente:

- offerta di Centraline Trentine srl prot. Nr. 6509/2018 che offre l'importo di euro 4.095,00;
- offerta di De Energia srl e Zortea srl prot. Nr.6554/2018 che offre l'importo di euro 40.000,00.
- offerta di ACSM Spa prot. Nr.6548/2018 che offre l'importo di euro 4.095,00.

Dato atto che, con verbale di data 27/12/2018 si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria delle quote di Lozen Energia di proprietà del Comune, alle società De Energia srl e Zortea srl, giusta offerta prot. Nr.6554/2018 per l'importo di euro 40.000,00, subordinando l'aggiudicazione definitiva all'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di Lozen Energia srl, ai sensi dell'art. 8, co 11, dello Statuto;

ricordato che l'art. 8.co 11 dello Statuto della Società Lozen Energia srl prevede espressamente che:
"co. 11 - *Le quote sono divisibili e liberamente trasferibili per causa di morte. Il socio che intende, per atto tra vivi, alienare o costituire in usufrutto, a qualsiasi titolo, tutta o parte della propria quota, dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A.R., la proposta di alienazione, con l'indicazione di tutte le modalità della stessa, agli altri soci, con esclusione di quei soci che vi abbiano preventivamente rinunziato per iscritto.*
I soci che intendono esercitare la prelazione ne informeranno il socio che intende alienare entro trenta giorni dalla comunicazione fattagli della proposta di acquisto. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.
In caso di mancato esercizio della prelazione da parte di alcuni soci, la quota offerta potrà essere acquistata dal o dai soci che avranno comunicato nei termini di voler acquistare…omissis …";

Verificato che, con nota di data 01/02/2019 prot. Nr. 594/2019 ACSM Spa ha formalmente esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto del 7,38% delle quote di Lozen Energia srl, quantificato in proporzione alla relativa partecipazione al capitale sociale della società, pari al 7% dell'ammontare complessivo per un importo di € 7.567,57;

Verificato, altresì che, con nota di data 25/02/2019 prot. Nr. 483/2019 Centraline Trentine srl ha formalmente esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto del 31,62% delle quote di Lozen Energia srl, quantificato in proporzione alla relativa partecipazione al capitale sociale della società, pari al 30% dell'ammontare complessivo per un importo di € 32.432,43;

dato atto che, con verbale dd.12/02/2019 è stata revocata l'aggiudicazione provvisoria a favore delle società De Energia srl e Zortea srl, stante l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8, co 11 dello statuto societario, da parte di ACSM Spa e Centraline Trentine srl;

precisato che la revoca è stata formalmente comunicata alle società De Energia srl e Zortea srl con nota prot. Nr. 780 dd.13/02/2019;

ritenuto, pertanto, di provvedere alla vendita delle quote societarie di Lozen Energia srl di proprietà del Comune di Canal San Bovo, pari al 39% del capitale sociale, alle società di seguito indicate:

- ACSM Spa – quota del 7,38% per un valore di euro 7.567,57;
- Centraline Trentine srl quota del 31,62% per un valore di euro 32.432,43;

Dato atto che la formalizzazione dell'atto di vendita verrà effettuata da apposito studio Notarile, individuato dagli acquirenti con tutti gli oneri finanziari di stipula e registrazione dell'atto a loro carico;

Visto il D.lgs 175/2016;

Visto il Regolamento comunale di contabilità.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il CEL approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 185 del CEL;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, nell'ambito delle proprie competenze ex art. 185 del CEL;
Con voti nr.10 favorevoli, nr.5 contrari (Stefani G., Loss W., Perotto G. , Cemin M. e Rattin G.) e nr.0 astenuti, espressi per alzata di mano da nr.15 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1.Di vendere, per quanto esposto in premessa, le quote societarie di Lozen Energia srl di proprietà del Comune di Canal San Bovo, pari al 39% del capitale sociale, alle società di seguito indicate:

- A.C.S.M. Spa – quota del 7,38% per un valore di euro 7.567,57;
- Centraline Trentine srl quota del 31,62% per un valore di euro 32.432,43;

2.Di autorizzare il Sindaco alla firma del relativo contratto di cessione da stipularsi da parte di apposito studio Notarile, individuato dagli acquirenti con tutti gli oneri finanziari di stipula e registrazione dell'atto a loro carico;

3.Di introitare l'importo complessivo di euro 40.000,00= derivante dal presente provvedimento al capitolo 1710/1 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019.

4. Di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione riportante il seguente risultato: favorevoli 10, nr.5 contrari (Stefani G., Loss W., Perotto G. , Cemin M. e Rattin G.) e nr.0 astenuti, espressi per alzata di mano da nr.15 consiglieri presenti e votanti; immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del CEL approvato con L.R. 02/2018, stante l'urgenza di provvedere alla cessione delle quote di cui trattasi.

5. Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183 del CEL approvato con L.R. 02/2018;
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 della D.P.R. 24 novembre 1971, Nr. 1199.

DELIBERA N. 10/2019

Il Sindaco conclusi gli argomenti da trattare dichiara chiusa la seduta ad ore 19,16 del giorno 30/04/2019

Canal San Bovo 30/04/2019

IL SINDACO
RATTIN ALBERT_____

IL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE
SPERANDIO LINO

Allegato odg del Consiglio comunale.

COMUNE DI CANAL SAN BOVO
PROVINCIA DI TRENTO
Via Roma, 58 CAP 38050 Tel. 0439 719900 Fax 0439 719999
mail: canalsanbovo@comune.canalsanbovo.tn.it
Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227

PROT. N. 2007/2019 **CANAL SAN BOVO, li 24/04/2019**

Oggetto: AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Egr. Consigliere/a Comunale
Rispettivi indirizzi e-mail

INFORMO LA S.V. CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È STATO CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER LE ORE 18.00 DEL GIORNO MARTEDÌ' 30 APRILE 2019 PRESSO LA SEDE COMUNALE, PER TRATTARE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1.approvazione verbale della seduta precedente.

2. Ratifica deliberazione giuntale n. 34 del 05.03.2019 avente ad oggetto una variazione urgente al bilancio di previsione 2018/2020 (prima variazione).

3. Approvazione rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018.

4. approvazione seconda variazione in termini di competenza, al bilancio di previsione 2019-2021, D.U.P. e programma opere pubbliche.

5. Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

6. approvazione conto consuntivo esercizio 2018 del Corpo vigili del fuoco volontari del Comune di Canal San Bovo.

7. Progetto di gestione associata d'ambito tra i Comuni di Canal San Bovo, Mezzano, Imer e Sagron Mis: modifica convenzioni per la gestione associata del servizio segreteria; del servizio anagrafe-leva-elettorale-stato civile; del servizio finanziario-entrate-personale-commercio e del servizio tecnico-urbanistico con contestuale adeguamento del progetto.

8. Approvazione schema di "Accordo di programma integrativo per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità di Primiero".

9. regolarizzazione catastale e tavolare fra proprietà comunali e private in loc. Battistoti a Canal San Bovo.

10. Vendita delle quote societarie di Lozen Energia srl di proprietà del Comune di Canal San Bovo alle società ACSM Spa e Centraline Trentine srl, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione.

IL SINDACO

RATTIN ALBERT

f.to